



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 90/10/CSP**

**SEGNALAZIONE DEL SIGNOR ERNESTO CASELLI, CANDIDATO SINDACO PRESSO IL COMUNE DI DIAMANTE (CS) CON LA LISTA CIVICA IL VOLO NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI DIAMANTE PER LA PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 28/00.**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 20 aprile 2012;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera *b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante "Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale", pubblicata nella *gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 27 marzo 1993, n. 72, S.O.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali";

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: "*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2000 e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno in data 24 febbraio 2012 con il quale sono state fissate per le giornate di domenica 6 e lunedì 7 maggio 2012 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali;



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la delibera n. 43/12/CSP del 15 marzo 2012 recante: “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per le elezioni dei consigli circoscrizionali fissate per i giorni 6 e 7 maggio 2012*” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 marzo 2012, S.G. n. 68;

VISTA la segnalazione presentata dal sig. Ernesto Caselli, candidato Sindaco al comune di Diamante con la lista “Il Volo”, in data 26 marzo 2012 (prot. nn. 14041), successivamente integrata in data 28 e 30 marzo 2012 (rispettivamente, prot. nn. 14585 e 15069) in cui si lamenta la pretesa violazione dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte dell’Amministrazione comunale uscente del Comune di Diamante e, specificamente, del Sindaco Ernesto Magorno (che ricopre anche la carica di consigliere provinciale ed è nuovamente candidato alla carica di Sindaco per il comune di Diamante) e degli assessori al turismo e alla cultura, rispettivamente, signor Francesco Maiolino e signor Battista Maulicino, in relazione alle seguenti iniziative: la manifestazione “Incontri..... suoni e colori dal mondo” il giorno 22 marzo presso la Sala consiliare del Comune di Diamante, promossa dalla Provincia di Cosenza alla presenza del Sindaco di Diamante e dei richiamati assessori; l’incontro dibattito enogastronomico del 24 marzo 2012 “Il turismo enogastronomico” patrocinato dal Comune di Diamante e con il previsto intervento del Sindaco e dell’assessore Maiolino; lo spettacolo teatrale “Filumena Martorano e non ti pago” previsto per il 29 marzo 2012 con il patrocinio del Comune di Diamante;

VISTA la nota del 27 marzo 2012 (prot. n. 14514) dell’Ufficio Comunicazione politica e conflitti di interesse dell’Autorità con la quale è stato richiesto al competente Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Calabria di svolgere i conseguenti accertamenti istruttori di cui all’articolo 10, comma 2, legge 22 febbraio 2000, n. 28;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dal Comune di Diamante, a firma del Sindaco Ernesto Magorno, con note del 29 marzo (ns. prot. n. 14921) e del 3 aprile 2012 (ns. prot. n. 15839) nelle quali si sottolinea la conformità dell’operato dell’Amministrazione al dettato dell’art. 9 della legge n. 28/00 in quanto le iniziative oggetto di segnalazione sarebbero “*iniziative di soggetti terzi di carattere artistico e culturale (ancorché patrocinate gratuitamente dal Comune)*” e si rappresenta, in sintesi, quanto segue:

- l’evento del 22 marzo è stato organizzato esclusivamente dalla Provincia di Cosenza. Nessun rappresentante del Comune è intervenuto e l’ente si è limitato a mettere a disposizione la sala consiliare;
- l’evento del 24 marzo, rientrante nella attività di programmazione di sviluppo dei sistemi turistici locali dei Comuni aderenti all’iniziativa “Ai confini del gusto” è stato annullato per ragioni di opportunità;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

- l'evento del 29 marzo è uno spettacolo teatrale, in relazione al quale non era prevista la partecipazione di alcun componente del Comune che si è limitato a prestare il gratuito patrocinio;

VISTE le note del 2 aprile (prot. n. 15608) e del 3 aprile 2012 (prot. n. 15839) con le quali il Corecom Calabria ha trasmesso gli esiti dell'istruttoria svolta, concludendo come segue:

- di ritenere non violato il divieto sancito dall'art. 9 della legge 28/2000 in relazione all'evento "Il turismo enogastronomico" previsto per il 24 marzo 2012, in quanto tempestivamente annullato dall'amministrazione;
- di ritenere sussistente la violazione dell'art. 9 della legge 28/2000 con riferimento all'evento del 22 marzo "Incontri... Suoni e colori dal mondo" in quanto i volantini di pubblicizzazione dello stesso riportano sia il nome del Sindaco che il nome dell'Assessore alla Cultura del Comune di Diamante, facendo venir meno il requisito dell'impersonalità;
- di ritenere non sussistente la violazione della norma richiamata (art. 9 della legge 28/2000) in relazione allo spettacolo teatrale del 29 marzo in quanto evento di carattere culturale, programmato prima dell'avvio della campagna elettorale, e patrocinato gratuitamente dal Comune in forma impersonale;

VISTI gli allegati a corredo delle conclusioni istruttorie del Corecom Calabria, pervenuti il 10 aprile 2012 (ns. prot. n. 16891);

ESAMINATA la documentazione oggetto della segnalazione della quale si evidenzia quanto segue:

- l'evento del 22 marzo 2012 si è svolto nel giorno di inizio della campagna elettorale. L'incontro, nel corso del quale sono intervenuti il Sindaco, Ernesto Magorno, e l'assessore Maiolino, è stato pubblicizzato attraverso il sito della Provincia di Cosenza, attraverso avvisi riportanti il logo del Comune di Diamante e il nome del Sindaco e dell'assessore, e con manifesti affissi nel comune di Diamante;
- l'evento del 24 marzo 2012, "Il turismo enogastronomico" è stato pubblicizzato attraverso locandine e brochures, allegate dal denunciante, le quali, nel dare conto dell'attesa presenza degli amministratori comunali in carica, tra cui lo stesso sindaco attualmente candidato, recavano altresì il logo del Comune;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

RILEVATO che per le elezioni comunali fissate per il 6 e 7 maggio 2012, la convocazione dei comizi elettorali è avvenuta il 22 marzo 2012, data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e che, fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le Amministrazioni Pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che sono finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

RILEVATO che le iniziative oggetto dell'esposto del signor Caselli ricadono nel periodo di applicazione del divieto fissato dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO che le modalità di pubblicizzazione degli eventi come sopra riportate e descritte integrano i requisiti della comunicazione istituzionale di cui all'art. 1 della legge n. 150/00;

RILEVATO che la comunicazione effettuata dal Comune di Diamante per l'evento del 22 marzo 2012 appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto gli avvisi di pubblicizzazione dell'evento riportano sia il nome del Sindaco che il nome dell'Assessore alla Cultura del Comune di Diamante, facendo venir meno il requisito dell'impersonalità cui la predetta norma ancora, unitamente al requisito dell'indifferibilità, le forme legittime di comunicazione istituzionale durante il periodo elettorale;

RILEVATO che non sussiste nel caso di specie il requisito dell'indifferibilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'ente, non rilevando il fatto che l'evento sia stato organizzato in un momento precedente l'inizio del periodo di vigenza del divieto;

RILEVATO che che l'evento previsto per il 24 marzo 2012 è stato tempestivamente annullato dall'Amministrazione;



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

RITENUTO pertanto di condividere le valutazioni svolte dal Comitato in relazione alle iniziative del 22 e del 24 marzo oggetto di denuncia;

RILEVATO che la manifestazione teatrale del 29 marzo 2012 è stata pubblicizzata attraverso manifesti e locandine recanti il logo del Comune di Diamante e la chiara indicazione del patrocinio fornito gratuitamente dal Comune medesimo;

RITENUTO in particolare che la duplice circostanza invocata dal Sindaco nella propria memoria relativamente al carattere puramente culturale dell'evento e alla gratuità del patrocinio non rileva ai fini dell'art. 9 in quanto la presenza del logo del Comune di Diamante vale a ricondurre l'iniziativa al Comune medesimo, integrando una forma di comunicazione istituzionale vietata in quanto priva dei requisiti dell'impersonalità e dell'indifferibilità di cui all'art. 9 della legge 28/2000;

RITENUTO pertanto di dover disattendere, per le motivazioni esposte, le conclusioni rappresentate dal Comitato relativamente all'iniziativa del 29 marzo 2012;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza delle predette comunicazioni relative agli eventi del 22 e del 29 marzo 2012 a quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale prevede che *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

VISTA la proposta dell'Ufficio comunicazione politica e conflitti di interessi;

UDITA la relazione dei Commissari Antonio Martusciello e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

## **ORDINA**

al Comune di Diamante di pubblicare sul proprio sito web, entro cinque giorni dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 delle comunicazioni relative all'evento *“Incontri... Suoni e colori dal mondo”* del giorno 22 marzo e allo spettacolo teatrale *“Filumena Martorano ... E*



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

non ti pago” del 29 marzo 2012. In tale messaggio si dovrà espressamente fare riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli", o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo rese pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 20 aprile 2012

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Martusciello

IL COMMISSARIO RELATORE  
Michele Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola